

*Roma* 12 LUG 2011

*Ministero dell' Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot. n. *1F-6351*

→ ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE  
DELLO STATOLORO SEDI

Oggetto: **A.S. n. 2814 = Conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Nota di lettura Servizio bilancio del Senato.**

In riferimento alla nota di lettura elaborata dal Servizio Bilancio del Senato riguardo al disegno di legge indicato in oggetto, si inviano gli elementi di risposta pervenuti dagli Uffici del settore finanze.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



Roma, 12 LUG. 2011

MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Prot. 2718 /2011/Ufficio VI  
(Seguito nota n. 1F-6281 del 11/07/2011)

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo - Finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

OGGETTO: A.S. 2814 - Conversione in legge del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Nota di lettura Servizio Bilancio del Senato.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata con la quale codesto Ufficio ha trasmesso il Dossier contenente le osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato relativamente al disegno di legge indicato in oggetto.

Al riguardo, si trasmettono in allegato alla presente le valutazioni di competenza della scrivente Direzione.

IL DIRETTORE  
Giovanni D'Avanzo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
12 LUG. 2011
Prot. n. 1F-6336

*Spas*

*Articolo 23**Commi 1-4**(Finanziamenti tra società del gruppo)*

La disposizione prevede l'applicazione di una ritenuta del 5% sugli interessi pagati tra società consociate di Stati membri diversi qualora, in difetto del requisito del "beneficiario effettivo", gli interessi corrisposti destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari, negoziati nei mercati regolamentari, emessi dai percettori e garantiti dai soggetti che corrispondono gli interessi o dalla società capogruppo controllante.

In riferimento alla stima degli effetti di gettito il Servizio Bilancio osserva che quantificazione si riferisce ai finanziamenti potenzialmente interessati dall'applicazione della normativa e che "...si sarebbe dovuta basare sul confronto tra quanto attualmente introitato a titolo d'imposta sugli interessi percepiti da società consociate di Stati membri e quanto ci si attende dalla nuova disposizione".

In merito, sulla base anche di informazioni apprese dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene che in base alla normativa previdente quella in oggetto, su tale tipologia di redditi (interessi e altri proventi) non siano applicate sostanzialmente ritenute.

Inoltre la quantificazione del maggior gettito non si basa sul totale dei finanziamenti potenzialmente interessati dall'applicazione della normativa, ma si è ritenuto prudenzialmente che solo il 25% dei soggetti interessati applicherà la ritenuta del 5% pervenendo così alla stima su base annua di circa 94 milioni di euro.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 4, vale a dire l'applicazione (con una ritenuta del 6%) della nuova normativa anche agli interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore del decreto legge, il Servizio Bilancio paventa una possibile sovrastima delle maggiori entrate per una possibile minore adesione alla nuova disciplina da parte dei contribuenti accertati, rispetto a quanto stimato in relazione tecnica.

Sul punto, si ritiene che le caratteristiche della normativa in oggetto e l'incertezza legata all'esito dell'ordinaria procedura di contenzioso possano ragionevolmente far prevedere una definizione dell'attuale contenzioso mediante il pagamento della ritenuta del 6%, realizzando pertanto gli effetti gettito stimati.

*Articolo 23**Commi 5-6**(Maggiorazione IRAP banche e assicurazioni)*

La norma prevede per i soggetti del settore bancario un'aliquota IRAP del 4,65%, mentre per i soggetti del settore assicurativo un'aliquota IRAP del 5,90%, in luogo di quella attualmente vigente del 3,9%. Le nuove aliquote si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Servizio Bilancio, a tale riguardo, osserva che i soggetti destinatari delle disposizioni in esame potrebbero effettuare l'acconto dell'IRAP per i redditi percepiti nell'anno 2011 (quindi già con l'acconto di novembre 2011) con il metodo previsionale, al fine di usufruire già dall'anno in corso della maggiore IRAP deducibile.

Al riguardo, in relazione alla quantificazione del minor gettito ai fini IRES nel 2011 conseguente alla maggiore Irap deducibile (nella misura del 10%), si evidenzia che, per poter fruire di tale beneficio attraverso la determinazione degli acconti con il metodo previsionale, il contribuente dovrebbe parimenti rideterminare l'Irap. Sulla base dei dati storici relativi a precedenti fattispecie simili si è osservato un trascurabile effetto in sede di acconto.

La deduzione ai fini IRES dell'imposta Irap nella misura forfetaria del 10 per cento, inoltre, è stabilita secondo il criterio di cassa e non di competenza, poiché il beneficio della norma spetta solo per la quota di Irap effettivamente versata nel corso del 2011.

*Articolo 23**Comma 7**(Aumento dell'imposta di bollo sui conti titoli)*

Il comma in questione aumenta gli importi contenuti nella vigente tariffa dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, allegata al DPR n. 642 del 1972. Vengono incrementati gli importi per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari; a decorrere dal 2013 per ogni comunicazione la tariffa è di importo differente a seconda che il deposito titoli sia inferiore o superiore a cinquantamila euro.

La Commissione osserva che il dato non considera l'eventuale effetto sui possessori di conti titoli di un aumento dell'imposta di bollo sui conti deposito.

Al riguardo, si sottolinea che il dato di partenza utilizzato è riferito all'anno 2006 e da quella data si è assistito ad un incremento del numero di conti correnti accesi.

Per motivi prudenziali, non si è provveduto ad incrementare i dati di partenza, anche per tener conto di un effetto disincentivante correlato alla nuova imposizione.

La Commissione, inoltre, osserva che non si fa alcun riferimento al modo in cui si è diviso il numero di conto deposito con un valore superiore o inferiore a 50.000 euro.

Al riguardo, si evidenzia che dai dati forniti da Banca d'Italia (indagine sulle famiglie) emerge che la ricchezza netta pro-capite è di circa 142.000 € e che il totale delle attività finanziarie risulta essere di circa 1/3 del totale.

L'importo di 50.000 euro, pertanto, rappresenta all'incirca la ricchezza finanziaria netta media pro-capite. Di conseguenza, si può ragionevolmente ipotizzare che circa la metà dei conti abbia un importo superiore e altrettanti inferiore alla sopraccitata soglia dei € 50.000.

*Articolo 23**Comma 8**(Riduzione oneri per imprese artigiane)*

Il comma in questione modifica la disciplina contenuta all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010, in materia di contrasto di interessi. Nello specifico la ritenuta d'acconto effettuata da banche e Poste italiane SPA, prevista a legislazione vigente nella percentuale del 10%, viene ora stabilita nella percentuale del 4%.

Il Servizio Bilancio richiede indicazioni circa la stima ex-post della disposizione in esame per verificare se l'incremento del 20% della base imponibile quantificato nella precedente RT annessa al citato D.L. n. 78 del 2010 si sia realmente verificato.

A tale riguardo, si precisa che per l'anno 2010 la relazione tecnica annessa al citato D.L. 78 prevedeva un gettito relativo alla ritenuta in oggetto pari a 300 milioni di euro.

In base ai dati relativi ai versamenti effettuati tramite il codice tributo F24 "1039", utilizzabile per il pagamento della ritenuta di acconto in esame, risulta un ammontare versato per l'anno 2010 pari a 559,4 milioni di euro. In base a tale analisi ex-post risulta, quindi, un ammontare versato pari a 1,86 volte quello stimato, per cui si può ritenere che le assunzioni poste alla base della stima effettuata nella RT originaria, tra cui il citato incremento del 20% della base imponibile, fossero adeguate e sufficientemente prudenziali.

*Articolo 23*  
*Comma 9*  
*(Ripporto delle perdite)*

La normativa in esame prevede che le perdite fiscali delle società si potranno riportare senza limiti di tempo, ma per un importo non superiore all'80% del reddito di ogni singolo esercizio. Le perdite realizzate nei primi tre anni di vita delle imprese mantengono, invece, il regime di ripporto illimitato.

Il Servizio Bilancio osserva che la RT sembra carente nella quantificazione relativa alla eliminazione del limite temporale dei cinque anni entro i quali le perdite sono riportabili.

A tale riguardo, si evidenzia che, anche considerando il superamento del suddetto limite, resta confermata la stima di recupero di gettito di cui alla RT originaria.

Le società di capitali, infatti, che si trovino nelle condizioni di avere esclusivamente perdite pregresse del quinto esercizio (unica fattispecie che sostanzialmente potrebbe comportare effetti negativi nei primi anni), sono una minoranza (circa 0,7 per cento dell'intera platea) e tali perdite rappresentano meno del 5 per diecimila del monte perdite pregresse complessivo.

Si ritiene che, soprattutto nei primi esercizi, il maggiore utilizzo marginale delle perdite pregresse "ex quinto" esercizio sia residuale, tenuto conto dello stock di perdite pregresse più "giovane" e del correlato limite dello 80% all'utilizzo delle stesse.

Inoltre, in via prudenziale in sede di RT originaria, è stato assunto l'importo inferiore di recupero di gettito tra le due annualità considerate.

Il Servizio Bilancio chiede, inoltre, dei chiarimenti circa le modalità con cui sono state definite le aliquote IRES/IRPEF relative ai soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza e per i partecipanti al consolidato nazionale.

Al riguardo, si evidenzia che le aliquote utilizzate ai fini della stima degli effetti di gettito derivino, per le persone fisiche, da modello IRPEF, quale aliquota marginale media sui redditi di impresa/di partecipazione, mentre quella utilizzata per i redditi da attribuire al consolidato è stata ricavata dal modello IRES - sezione relativa al consolidato nazionale - e tiene conto della compensazione tra redditi e perdite apportate dalle società partecipanti al gruppo fiscale.

*Articolo 23**Commi 10-11**(Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili)*

Il comma 10 in esame modifica il vigente articolo 104 del TUIR 917/1986, introducendo una limitazione alla deducibilità, pari all'1% del costo dei beni, delle quote di ammortamento (sia economico-tecnico che finanziario) dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione.

Il Servizio Bilancio, a tale riguardo, osserva che la disposizione in esame ha l'effetto, di natura esclusivamente finanziaria, di spostare in avanti il recupero del costo dei beni. Con riferimento a ciò, quindi, sarà verosimile attendersi una diminuzione di gettito negli anni a venire, successivi al 2014, nei quali sarà possibile operare variazioni di reddito in diminuzione fino al totale riassorbimento della differenza tra ammortamento civilistico e quello fiscale.

A tale riguardo, si evidenzia che l'eventuale riduzione di gettito atteso in conseguenza dei maggiori ammortamenti esclusivamente fiscali rispetto a quelli civilistici sia destinata ad operare solo dopo la scadenza definitiva della concessione e comunque nella misura fiscale ridotta dello 1% l'anno, tenuto conto della prevista durata fiscale dell'ammortamento di tali beni, stabilita dalle norme in parola in cento anni.



*Articolo 23**Commi 12-15**(Riallineamento dei valori fiscali e civilistici altre attività immateriali)*

I commi in esame consentono il riallineamento di valore di alcune poste di bilancio che non hanno potuto usufruire della disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, che consentiva, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva, il riallineamento dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e di altre attività immateriali iscritte a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni.

Il Servizio Bilancio osserva, in primo luogo, che la RT non specifica la fonte delle informazioni acquisite per definire l'importo potenzialmente assoggettabile ad imposta sostitutiva.

A tale riguardo, si evidenzia che la fonte e l'impulso dell'"interesse" nei confronti della normativa in oggetto siano, come peraltro accennato in sede di RT originaria, gli stessi operatori del settore creditizio per il tramite delle loro associazioni.

Per quanto concerne, invece, la stima relativa al maggiore credito di imposta sulle DTA ex art. 2 commi 55-59 D.L. n. 225/2010, la stessa è stata effettuata sulla base della metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria. La stima ai fini IRAP, inoltre, è stata effettuata a legislazione vigente al momento della presentazione della norma di modifica.

La Commissione, inoltre, chiede chiarimenti in merito ai minori valori di IRES ed IRAP ai fini degli effetti di cassa, che vengono acquisiti, per effetto del meccanismo del saldo/acconto, per un importo pari al doppio rispetto a quello stimato in termini di competenza.

A tale riguardo, si osserva, come già in altre occasioni, che qualora la norma proposta fosse direttamente od indirettamente di precipuo od esclusivo interesse del settore creditizio, viene utilizzata una aliquota di acconto "piena" (pari quindi al 100%) piuttosto che del 85% ai fini IRAP e del 75% ai fini IRES.

*Articolo 23**Comma 21**(Addizionale bollo auto)*

Il comma in questione istituisce un'addizionale erariale della tassa automobilistica pari ad euro 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

Il Servizio Bilancio osserva che la RT non fornisce distintamente le aliquote medie IRES/IRAP in base alle quali stima l'effetto di minor gettito derivante dalla deducibilità dell'imposta di bollo e non prende in considerazione il minor gettito derivante dalla deducibilità dell'imposta di bollo anche a titolo di IRPEF.

Al riguardo, si evidenzia che gli effetti delle imposte dirette IRES/IRPEF e dell'IRAP sono stati quantificati utilizzando un'aliquota media IRES/IRPEF del 22%, per tenere conto dei soggetti in perdita, ed un'aliquota del 4% per quanto riguarda l'IRAP, con un acconto pari al 75% nel primo caso e all'85% nel secondo caso.

Relativamente alla percentuale di deducibilità utilizzata, invece, che non è stata differenziata come osservato dal Servizio Bilancio, per tenere conto degli eventuali trattamenti diversi a seconda delle attività economiche dei soggetti, si fa presente che trattandosi di auto di grossa cilindrata si è reputato che verosimilmente la misura della deducibilità sia quella normalmente utilizzata (40%).

*Articolo 23**Comma 47**(Revisione coefficienti di ammortamento)*

Il comma in esame dispone che, in attesa dalla riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e mediante regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

In relazione al mancato effetto ai fini Irap delle disposizioni concernenti la revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali ed immateriali di cui agli artt. 102 e 103 del Tuir, così come evidenziato dalla Commissione, si precisa che la norma ha effetto sui coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, mentre, ai fini Irap, gli ammortamenti, eccetto alcune specifiche disposizioni, sono determinati secondo la disciplina civilistica.

*Articolo 27**(Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)*

L'articolo 27 contiene norme dirette alla creazione di un regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. Il fine è quello di incoraggiare la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di disoccupati.

Il Servizio Bilancio osserva che "ai fini del calcolo dei relativi effetti in termini di gettito la RT non fa alcun cenno al possibile effetto incentivante collegato alla misura particolarmente vantaggiosa (5 per cento) dell'imposta sostitutiva. In proposito, si osserva che sarebbe opportuno tenere conto, ai fini di una corretta valutazione dell'impatto della norma in esame, anche dei nuovi soggetti che potranno beneficiare del regime agevolato, nonché di possibili fenomeni elusivi realizzabili attraverso la costituzione di società di persone in cui la maggioranza dei soci sia rappresentata da soggetti che continuano a rientrare tra i beneficiari, partecipanti alla società esclusivamente in funzione dell'ottenimento del beneficio in parola".

A tale riguardo, si precisa che nella RT non si è tenuto conto dei possibili effetti incentivanti collegati alla misura, esclusivamente per motivi prudenziali. Infatti, considerando le caratteristiche ed i limiti stabiliti dalla norma relativamente ai nuovi soggetti che aderiranno al nuovo regime, si prospettano effetti positivi sul gettito, collegati all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%, che appaiono più che adeguatamente compensativi degli eventuali effetti negativi relativi alle Imposte Dirette e all'IVA che, tra l'altro, risulterebbero praticamente nulli per i soggetti che inizieranno una nuova attività in conseguenza dell'effetto incentivante della norma. Ai fini della stima si è quindi preferito, in via prudenziale, non ascrivere effetti di gettito per la fattispecie considerata.

Il Servizio Bilancio osserva, inoltre, che l'esonero previsto rispetto agli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili potrebbe determinare un effetto di maggior gettito inferiore a quello stimato dalla RT.

Al riguardo, si evidenzia che le diverse modalità previste relativamente agli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili non paiono suscettibili di determinare effetti negativi sul gettito.

*Articolo 31*

*(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)*

L'articolo in esame, al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese attraverso l'utilizzo dei fondi comuni di investimento, fornisce al comma 2 le condizioni necessarie affinché i fondi comuni di investimento armonizzati UE possano essere definiti come "Fondi per il Venture Capital" (FVC) e al comma 3 indica i requisiti che devono possedere le società nelle quali i predetti fondi di investimento investono i capitali raccolti. Il comma 4, inoltre, stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC non sono soggetti ad imposizione.

Il Servizio Bilancio osserva che, in un'ottica prudenziale, considerando che gli investitori non individuali sottoposti ad imposizione Ires rappresentano la quasi totalità (96 per cento) dei soggetti da cui provengono i capitali raccolti sul mercato, sarebbe stato opportuno considerare un'aliquota del 27,5%, anziché del 25%, la cui applicazione avrebbe determinato un incremento della perdita di gettito.

Al riguardo, si evidenzia che, in via generale, in presenza di soggetti IRES, non viene utilizzata l'aliquota nominale del 27,5% nel caso di una stima derivante dal modello IRES oppure nei casi in cui non si sia in presenza di soggetti particolari, nei confronti dei quali è ragionevole attribuire una redditività elevata, tale da giustificare l'utilizzo della aliquota nominale piuttosto che di una media netta.

Si osserva, inoltre, che una aliquota netta del 25% equivale ad assumere una redditività marginale molto elevata, superiore al 90 per cento.

Il documento non verrà trasmesso a mezzo fax  
 (art. 6, comma 2 L. n. 412 del 30/12/91)



MINISTERO  
 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
 UFFICIO II

Prot. n. 11615

Roma, 12 LUG. 2011

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
 Finanze  
 (Ref. nota n. 1-F 6182 del 11.07.2011)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
12 LUG. 2011
Prot. n. 1F-6336

e. p.c

All'Ufficio del Direttore Generale

Alla Direzione Studi e ricerche economico-  
 fiscali

LORO SEDI

**OGGETTO:** A.S. n. 2814 - Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Nota di lettura Servizio bilancio del Senato.

Con riferimento al dossier predisposto dal Servizio bilancio del Senato, relativo al decreto legge in oggetto, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Con riguardo all'art. 37, comma 6 - concernente il compenso spettante ai giudici tributari che, in via di fatto, sostituiscono i Presidenti di sezione e i vice Presidenti di sezione - nella relazione in oggetto viene rilevato il rischio di una duplicazione dei compensi fissi e variabili spettanti a detti giudici.

Sul punto, si fa presente che la nuova disposizione recepisce il parere del Consiglio di Stato, in base al quale il mancato pagamento delle maggiorazioni spettanti ai giudici tributari, che hanno svolto in via di fatto funzioni giurisdizionali superiori - non rivestendo la qualifica di Presidenti di Sezione - configurerebbe come ingiustificato arricchimento dell'amministrazione ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Quanto all'eventuale duplicazione di compensi spettanti al titolare e al "facente funzioni", si precisa che la stessa è limitata esclusivamente alla differenza, per ciascun giudice, tra il

compenso fisso in godimento e la maggiorazione dovuta per le funzioni superiori svolte (in media 30 euro mensili).


Quanto, invece, ai compensi variabili, non sussiste alcuna duplicazione, in quanto al giudice titolare non spetta e non viene erogato alcun compenso variabile, in quanto strettamente connesso al deposito delle sentenze nel periodo di riferimento.

Inoltre, con riferimento all'art. 37, comma 7, relativo al distacco di personale dei ruoli delle Forze armate presso le segreterie delle Commissioni Tributarie, si rileva che la disposizione prevede la stipula di un apposito accordo tra i due dicasteri, che individuerà le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale distaccato.

Solo in sede di tale accordo potranno esser individuate nel dettaglio le singole voci; in tal modo risulterà assicurata l'assenza di duplicazioni di emolumenti e l'invarianza della spesa complessiva, a legislazione vigente, per il personale interessato al distacco.

In sostanza, a parità di oneri finanziari per il bilancio dello stato, si garantisce un diverso impiego di risorse umane in esubero presso le forze armate, al fine colmare - seppur parzialmente - le note carenze di organico delle Commissioni Tributarie.

Infine, con riguardo alle osservazioni concernenti la relazione tecnica alle disposizioni di cui all'art. 37, commi 6-10 e 14, che introducono il contributo unificato nel processo tributari, sarà cura della competente Direzione Studi e ricerche economico-fiscali, che legge per conoscenza, fornire i chiarimenti richiesti.

IL DIRETTORE  
FIORENZO SBIANNI  


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
11 LUG. 2011
Prot. n. <u>1F-6285</u> Roma,



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

11.1 LUG. 2011

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 1952/strategie/UD

All'Ufficio legislativo-finanze

Roma

**Oggetto: A.S. n. 2814 - Conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Nota di lettura Servizio bilancio del Senato**

Con riferimento alla nota di lettura di cui in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio in allegato alla nota prot. 1F-6281 del 11 luglio 2011, attengono alla competenza della scrivente le previsioni di cui all'articolo 24 del decreto legge in oggetto indicato, per il quale si forniscono i seguenti elementi.

Al riguardo occorre preliminarmente rappresentare che gli elementi di osservazione della Corte dei conti contenute nel Rapporto 2011 sul coordinamento della finanza pubblica rappresentano una valutazione di impatto generale dei vari settori pubblici e, quindi anche dei giochi. Nello specifico settore, infatti, vale un principio, quello dell'allargamento della base imponibile e dell'utilizzo di un livello di imposte graduato anche al fine di neutralizzare e combattere l'offerta di gioco illegale. Offerta di gioco illegale che, ovviamente, opera in nero ed assenza di qualsivoglia imposizione. Una accorta governance delle leve gestionali che incidono sul pay-out, sull'efficace combinazione tra i giochi con minor redditività fiscale ed i giochi con maggiore redditività fiscale, consentono allo Stato di esercitare al meglio la funzione regolatrice di un settore di forte impatto oltre che finanziario, anche sociale, innescando processi di responsabilizzazione, di controllo e di lotta al gioco illegale ed irregolare ed ai connessi fenomeni di evasione



In ragione di ciò quindi, quanto alla richiesta esplicitazione della percentuale erariale connessa alle iniziative contenute nell'articolo in commento, occorre sottolineare che, ogni specifico gioco sconta una disciplina ed una tassazione diversificata e prevista per legge, come per il caso del Prelievo unico erariale degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dove l'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008, ha previsto l'introduzione di uno scaglione decrescente legato al conseguimento di specifici livelli di raccolta, al fine di incentivare i soggetti della filiera e, in particolar modo, i concessionari ad una maggiore diffusione di offerta. Peraltro, tale tipo di tassazione ha portato ad un incremento percentuale delle entrate erariali nello specifico settore di circa il 20 per cento sia nel 2009, rispetto al 2008 che nel 2010, rispetto al 2009.

Parimenti ci si attende dagli apparecchi che verranno gestiti dai concessionari aggiudicatari della gara che si svolgerà per esaurimento naturale delle concessioni in essere.

Per quanto riguarda poi le osservazioni riferite al gioco del "Bingo a distanza", si riferisce che dall'esperienza maturata anche all'esito delle attività di inibizione dei siti illegali che offrono gioco senza concessione statale, si è dedotto che la potenziale raccolta del gioco del Bingo attraverso tali siti, possa aggirarsi in torno ai 500-800 milioni di euro annui. Di tal chè, una stima prudenziale per il 2011 e per gli anni successivi portano verosimilmente ad aspettarsi una riemersione in termini erariali nel senso riferito nella relazione tecnica.


Relativamente al gettito legato alle risultanze delle azioni di contrasto al gioco illegale ed irregolare, anche con particolare riferimento al gioco da parte dei minori. In tale ultimo contesto, in particolare, si riferisce che le sanzioni previste nel caso di accertamento di violazioni del divieto di gioco, assumono un effetto deterrente particolarmente elevato, anche in considerazione del fatto che, accanto alla sanzione pecuniaria, il titolare dell'esercizio è soggetto alla più efficace sanzione dissuasiva della chiusura dell'esercizio commerciale. Pertanto, è più che verosimile attendersi, dopo le prime contestazioni dei restanti mesi del 2011, il rigoroso rispetto del divieto di gioco ai minori.

Per quanto inoltre attiene al comma 32, relativo alla devoluzione allo Stato di quota parte delle somme che i concessionari sono tenuti, per concessione, a utilizzare in campagne promozionali, attesa la bassa percentuale prevista (3%) ed in considerazione delle somme che in termini assoluti sono previste per tali

investimenti, hanno effetti assolutamente ininfluenti sull'andamento della raccolta di gioco.

Relativamente infine al disposto del comma 41, considerato il numero dei soggetti che alla data del 30 giugno hanno già eseguito il versamento previsto per l'iscrizione all'elenco degli operatori autorizzati, nonché il residuale periodo di anno solare 2011, appare più che verosimile attendersi per il 2011 una entrata pari ad un terzo di quella che a regime si andrà a realizzare negli anni a seguire.

Il Direttore  
Antonio Tagliaferrì



*Direzione Centrale Normativa*

*Il documento non verrà trasmesso a mezzo posta  
(art. 6, comma 2, legge 413 del 30/12/1991)*

*Roma, 12 luglio 2011*

Al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze  
Ufficio del Coordinamento Legislativo -  
Finanze  
*(Risposta a nota prot. n. 1F-6281 dell'11 luglio 2011)*

*e, p.c.* All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia

Alla Direzione Centrale Accertamento

Alla Direzione Centrale Affari Legali e  
Contenzioso

Alla Direzione Centrale Amministrazione  
Pianificazione e controllo

Alla Direzione Centrale Servizi ai  
Contribuenti

Alla Direzione Centrale del Personale

A Equitalia S.p.A.

Prot. n. 2011/106556

**OGGETTO:** *A.S. 2814 - Conversione in legge decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,  
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.  
Risposta a richiesta osservazioni sulla nota di lettura del Servizio  
Bilancio del Senato*

Si fa riferimento alla nota n. 1F-6281 dell'11 luglio 2011 con la quale codesto Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze ha chiesto elementi di risposta sulle osservazioni contenute nella di nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato concernente l'Atto indicato in oggetto.

Al riguardo, si forniscono le seguenti considerazioni concordate, per la parte di rispettiva competenza, con le Direzioni centrali di questa Agenzia ed Equitalia S.p.A. che leggono per conoscenza:

### **ARTICOLO 23**

#### **Commi 1, 2 e 4**

#### ***(Ritenuta interessi e canoni residenti UE)***

Relativamente alle osservazioni del Servizio Bilancio, concernenti l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame, si fa presente che non appare richiesto un recepimento delle predette norme da parte degli altri Stati UE.

Si tratta, infatti, di norme nazionali che, pur avendo un ambito di applicazione soggettivo contiguo a quello della Direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, tuttavia se ne discostano. Viene prevista, in sostanza, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti a società consociate UE che, pur potenzialmente ricomprese nell'ambito soggettivo della predetta Direttiva, tuttavia, non possiedono i requisiti per essere definite "beneficiarie effettive" ai sensi della stessa.

Pertanto, si ritiene, che l'applicazione di una ritenuta nei confronti di soggetti non residenti che non hanno diritto alla completa esenzione prevista dalla Direttiva di cui sopra, non derivando da norme comunitarie, non richieda la condivisione da parte degli altri Stati membri e rientri nella autonoma potestà impositiva dello Stato italiano. D'altra parte, una riduzione dell'aliquota applicabile agli interessi corrisposti da soggetti italiani a determinate società residenti in altri Stati UE (dal 12,5 per cento al 6 per cento) non dovrebbe far scaturire un contenzioso in sede UE:

Per quanto concerne le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni attualmente vigenti, si fa presente che in genere nelle stesse è prevista un ritenuta "alla fonte" sugli interessi che non può superare il 10 per cento. Rimane ferma, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 169 del TUIR, la possibilità di scegliere da parte del residente estero l'applicazione delle norme nazionali se più favorevoli.

Quindi, nel caso di interessi compresi nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme in commento, si ritiene che, nella maggior parte dei casi, risulterà più

conveniente l'applicazione della ritenuta nella misura del 6 per cento prevista dalla normativa nazionale.

### **ARTICOLO 23**

#### **Comma 16**

#### ***(Sanzioni enti creditizi)***

In relazione a quanto osservato dal Servizio Bilancio del Senato, si rappresenta che la disposizione in questione intende esplicitare e dare attuazione a principi già insiti nell'ordinamento - alla stregua delle disposizioni di carattere interpretativo - in tema di non applicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza del quadro normativo; si può quindi sostenere che la stessa non comporta maggiori oneri o minori entrate per l'erario. Inoltre, come indicato nella relazione tecnica alla norma, si ribadisce che le previsioni di Bilancio delle pertinenti unità di voto, nell'ambito delle entrate extratributarie, in cui tali sanzioni trovano allocazione, nulla scontano.

### **ARTICOLO 23**

#### **Commi da 17 a 20**

#### ***(Eliminazione obbligo garanzia per gli istituti definitivi della pretesa tributaria)***

Il Servizio Bilancio del Senato premette che i commi in esame eliminano l'obbligo di prestare garanzia nei casi di rateazione del pagamento nelle procedure di accertamento con adesione (ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997) e di conciliazione giudiziale (ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992).

La relazione tecnica evidenzia che l'eliminazione dell'obbligo di garanzia avrà un effetto positivo solo sugli incassi a mezzo ruolo e non anche in termini di accertamento, per cui il maggior gettito stimato per l'anno 2012 in almeno 300 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2013 in circa 400 milioni di euro viene iscritto ai soli fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Il Servizio Bilancio del Senato fa rilevare che:

- la relazione tecnica "non fornisce elementi che consentano la verifica della quantificazione proposta, in quanto si basa su dati che presentano un elevato grado di soggettività e che non sono quindi riscontrabili.";

– la relazione tecnica “non sembra tener conto del fatto che la garanzia è un atto che tutela l’amministrazione finanziaria, fornisce un supporto oggettivo alla reale intenzione del contribuente di far fronte al proprio impegno tributario (si consideri che la norma ora abrogata prevedeva la garanzia per somme superiori a 50.000 euro) e rende più sicuro l’incasso delle somme accertate e rateizzate.”;

– “in via prudenziale, si sarebbero pertanto dovuti stimare gli effetti negativi in termini di gettito rivenienti dall’attenuazione della certezza di recuperare in tempi brevi le somme accertate, anche in presenza dell’inasprimento delle sanzioni previsto con la citata modifica del comma 3-bis dell’articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, che da solo non sembra poter bilanciare il sostegno della garanzia ora esclusa.”

Al riguardo, si fa rilevare, che la disposizione in esame elimina l’obbligo di garantire la rateazione del pagamento al fine di superare l’attuale situazione in base alla quale circa la metà degli accertamenti non risulta definito (per impugnazione o per rinuncia alla stessa), per un ammontare di maggiori imposte accertate di circa 16 miliardi di euro.

La stima contenuta nella relazione tecnica è fondata sulla considerazione che, in assenza dell’obbligo di garanzia, in una percentuale non elevata, ipotizzata nella misura pari al 5 per cento delle maggiori imposte accertate (circa 16 miliardi) riferite ad accertamenti non definiti (per impugnazione o per rinuncia alla stessa), la definizione potrebbe avere luogo per circa 800 milioni di euro di maggiori imposte.

Aggiungendo gli interessi e le sanzioni, si tratterebbe di un gettito di oltre 1 miliardo di euro.

La relazione tecnica stima prudenzialmente maggiori entrate solo a decorrere dall’anno 2012.

Considerata la rateizzazione, stima, pertanto, in circa 300 milioni euro il gettito per il 2012, destinato a crescere negli anni successivi, attestandosi dal 2013 a 400 milioni di euro circa.

Circa gli oneri che il Servizio Bilancio del Senato ritiene derivare dal venir meno della tutela dell’amministrazione finanziaria che non è più garantita dell’incasso delle somme accertate e rateizzate, occorre considerare che i soggetti in gravi difficoltà finanziarie, proprio in ragione dei costi elevati connessi al rilascio delle garanzie,

difficilmente hanno la possibilità di definire la pretesa tributaria tramite accertamento con adesione o alla conciliazione giudiziaria.

## **ARTICOLO 23**

### **Commi 22 e 23**

#### ***(Razionalizzazione in materia di partite IVA inattive)***

Il Servizio Bilancio del Senato premette che i commi in esame hanno la finalità di prevenire e reprimere i fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, mediante la revoca d'ufficio delle partite IVA inattive, così come disciplinato dal comma 22 all'esame.

Il successivo comma 23 prevede che i contribuenti che non abbiano tempestivamente presentato dichiarazione di cessazione di attività e che non abbiano già ricevuto atto di contestazione da parte dell'ufficio amministrativo, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima di cui all'articolo 5, comma 6, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotta ad un quarto.

La relazione tecnica, utilizzando dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, quantifica un maggior gettito pari ad 80 milioni di euro per l'anno 2011, derivante dalla facoltà di sanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la mancata chiusura delle partite IVA inattive.

Il Servizio Bilancio del Senato rileva che la relazione tecnica "non fornisce informazioni in merito all'adozione dell'indice del 30% relativo agli incassi effettivi rispetto all'ammontare accertato, mediante il quale stima il recupero di gettito per 80 milioni di euro per l'anno in corso."

Osserva che ad oggi la norma contenuta nel citato articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997 già prevede la possibilità, qualora il contribuente provveda a pagare entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio che ha constatato la mancata presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, di ridurre la sanzione ad un quinto del minimo.

Questo aspetto fa risultare meno appetibile la disposizione in questione e potrebbe pertanto diminuire la platea di soggetti interessati dalla norma, che potrebbero trovare più conveniente attendere l'invito dell'ufficio al fine di pagare la sanzione

ridotta ad un quinto del minimo (quindi anche inferiore a quella prevista nei commi all'esame), qualora vi siano i presupposti per stabilire che la violazione è puramente formale e non è stata di ostacolo all'attività di controllo.

In più, va considerato che sarebbe opportuno instaurare un confronto tra quanto si stima di incassare dalla norma in questione e quanto si sarebbe incassato mediante l'ordinaria attività di controllo, al fine di giungere ad una quantificazione netta degli effetti finanziari di gettito.

Pertanto, il Servizio Bilancio del Senato chiede se tali considerazioni possano determinare una revisione verso il basso del gettito atteso, rispetto alle stime presentate in relazione tecnica.

Al riguardo, si fa rilevare che la norma ha la finalità di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, attraverso il presidio sistematico delle partite IVA.

La prevista revoca d'ufficio delle partite IVA inattive (circa due milioni) qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non abbia adempiuto a tale obbligo., atto impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie, non consente di usufruire delle agevolazioni oggetto delle criticità rilevate dal Servizio Bilancio.

Pertanto, per tutti i contribuenti con le caratteristiche sopra indicate, la norma offre la possibilità di sanare, entro i 90 giorni dall'entrata in vigore, la mancata chiusura della partite IVA inattive e la stima, basata su circa il 30% degli incassi calcolati tenendo conto della sanzione minima indicata nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, già ridotta ad un quarto, appare prudentiale se si considera che la maggiore riduzione di cui al comma 6, ultimo periodo, dell'art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 non si applica in caso di provvedimento di revoca.

### **ARTICOLO 23**

**Commi da 24 a 27**

***(Razionalizzazione e potenziamento delle indagini finanziarie)***



Il Servizio Bilancio del Senato premette che i commi in esame ampliano la platea dei soggetti ai quali gli uffici finanziari possono chiedere informazioni dati e notizie al fine di effettuare congrui accertamenti in termini di imposte dirette (articoli 32 e 33 del DPR n. 600 del 1973) ed IVA (articoli 51 e 52 del DPR n. 633 del 1973) in capo ai contribuenti.

Per tale finalità le informazioni di natura finanziaria potranno essere richieste anche alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie svolte.

La relazione tecnica evidenzia un miglioramento dei risultati in termini di maggiore efficacia degli accertamenti e quindi in termini di maggiori definizioni.

La stima è costruita su dati del 2010, dai quali risulta che l'Agenzia delle entrate ha incassato a seguito delle definizioni dei detti accertamenti circa 100 milioni di euro.

Quindi stima che la disposizione in parola sarà in grado di incrementare l'efficacia degli accertamenti garantendo un ulteriore maggior incasso di 100 milioni di euro a decorrere dal 2012; in considerazione del rapporto tra somme accertate e somme effettivamente riscosse, stima un effetto positivo di circa 660 milioni di euro.

Il Servizio Bilancio del Senato evidenzia che:

- la relazione tecnica non chiarisce se il maggior gettito, pari ai 100 milioni incassati nel 2010 dall'Agenzia delle entrate, derivante dalle norme vigenti in tema di indagini finanziarie, corrisponda a un effettivo miglioramento del tasso di incasso;
- la relazione tecnica " fornisce unicamente un dato in valore assoluto che non è confrontabile con alcun altro dato di riferimento al fine di verificare a posteriori l'effettiva efficacia di tali misure. ";
- occorrerebbe approfondire le considerazioni che inducono a stimare un maggior gettito pari a quello realizzato a legislazione vigente; sostiene, infatti, che ad una prima analisi della norma si evince che la disciplina in vigore è complessa ed articolata e coinvolge un numero di soggetti molto più ampio rispetto all'inserimento delle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie contemplato dalla nuova disciplina;
- sottolinea inoltre che a legislazione vigente gli articoli 32 del citato DPR n. 600 del 1973 e l'articolo 51 del citato DPR n. 633 del 1972 già prevedono una

parziale partecipazione all'attività di indagine finanziaria da parte delle società ed enti di assicurazione;

– ritiene, quindi, necessari chiarimenti in ordine alla congruità della stima di maggior gettito.

Al riguardo, si fa rilevare che la disposizione ha come finalità il rafforzamento del quadro potestativo in materia di indagini finanziarie e, pertanto, determinerà una maggiore efficacia degli accertamenti supportati da tale importante strumento istruttorio.

L'incremento in termini di maggiori imposte accertate e definite è stato stimato considerando che, nel 2010, l'Agenzia delle Entrate ha incassato a seguito delle definizioni dei detti accertamenti circa 100 milioni di euro.

Si osserva che la precedente disposizione contenuta nell'articolo 32, punto 5), del D.P.R. n. 600 del 1973, consentiva l'utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie nei confronti delle società ed enti di assicurazione ai soli fini dell'acquisizione di dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo relativamente ai "rapporti con gli assicurati del ramo vita".

Dall'analisi dell'evoluzione dei mercati e dei prodotti finanziari si è riscontrato un forte orientamento dei contribuenti ad investire in prodotti assicurativi. Pertanto la nuova formulazione consente un miglioramento ed un'accelerazione delle indagini finanziarie, permettendo agli uffici di acquisire, per l'adempimento dei loro compiti, esclusivamente in via telematica, tramite l'apposita procedura che supporta le indagini finanziarie, dati e notizie relative alle attività finanziarie svolte dalle imprese di assicurazione (relative, ad esempio, alle polizze vita index-linked, anche rivalutabili e alle polizze unit-linked), non contemplate nella precedente disposizione normativa.

Pertanto, la nuova disposizione amplia notevolmente la platea dei soggetti verso cui indirizzare le indagini finanziarie e potenzia lo strumento istruttorio.

Ai fini della stima, non possono, peraltro, essere trascurati gli effetti positivi che saranno indotti dalle disposizioni che potranno consentire di risalire ai soggetti che, dalla documentazione acquisita durante un ordinario controllo fiscale, risultino di aver effettuato un'operazione di natura finanziaria o essere titolari di rapporti (si pensi al

caso, assai frequente, del rinvenimento di un assegno, nella disponibilità del contribuente sottoposto a controllo, di cui non si conosce il traente).

Tenuto conto, pertanto, del prevedibile potenziamento dello strumento e del notevole incremento dell'efficacia dello stesso, l'aumento in termini di maggiori incassi stimato appare congruo.

## ARTICOLO 23

### Commi 28

#### *(Disposizioni in materia di studi di settore)*

Il Servizio Bilancio del Senato premette che il comma in esame modifica una serie di disposizioni concernenti gli studi di settore:

- aggiunge il comma 1-bis all'articolo 1 del DPR n. 195 del 1999, disciplinando che a partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono esser pubblicati entro il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore;
- aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, in cui si prevede l'applicazione della sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- aggiunge la lettera e) all'articolo 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, che prevede che l'ufficio proceda alla rettifica della dichiarazione qualora venga rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché indebite cause di esclusione o di inapplicabilità;
- esclude l'indicazione della motivazione nell'atto di rettifica, per la quale l'ufficio finanziario è indotto a disattendere le risultanze degli studi di settore;
- aggiunge il comma 2-bis<sup>1</sup> all'articolo 1 ed il comma 4-ter all'articolo 5 del d.lgs. n. 471 del 1997, nei quali si prevede l'elevazione del 50% della sanzione minima e massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; medesima finalità è raggiunta mediante l'aggiunta del comma 2-ter all'articolo 32 del d.lgs. n. 446 del 1997.

La relazione tecnica procede ad una stima dell'incremento di gettito prodotto essenzialmente dalle norme i cui contenuti hanno un effetto di deterrenza, garantendo

una maggiore correttezza da parte dei contribuenti nella compilazione della modulistica fiscale relativa agli studi di settore.

In base a specifiche presunzioni sul numero dei soggetti che omettono di presentare i modelli relativi agli studi di settore nonché sulla maggiore base imponibile dichiarata, si quantifica un recupero di gettito per l'anno 2012, a titolo di imposte dirette e di IVA, pari rispettivamente a 40,5 milioni di euro e a 30,375 milioni di euro.

Detto gettito è destinato ad aumentare dal 2013, producendo incrementi di entrate a titolo di imposte dirette pari a 60 milioni di euro, mentre a titolo di IVA sono pari a 45 milioni di euro.

A parere del Servizio Bilancio del Senato la relazione tecnica "non tiene conto degli effetti finanziari in termini di recupero di gettito a titolo di IRAP, addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali, pur quantificandoli in circa 70 milioni di euro."

La relazione tecnica stima inoltre un maggior gettito derivante dall'inasprimento delle sanzioni per tutti i casi di soggetti che presentano regolarmente i modelli degli studi di settore, ma che raggiungono artificiosamente la congruità a seguito di infedele compilazione della modulistica.

Il maggior gettito a titolo di imposte dirette ed IVA per l'anno 2012 sarà pari rispettivamente a 85,8 milioni di euro e a 64,35 milioni di euro; a decorrere dall'anno 2013 gli importi relativi al maggior gettito saranno pari a 128 milioni di euro a titolo di imposte dirette, mentre saranno pari a 96 milioni di euro a titolo di IVA.

Anche tali quantificazioni si basano su ipotesi specifiche circa il numero dei contribuenti e la maggiore base imponibile dichiarata.

In termini di competenza il maggior gettito sarà quindi pari a 220 milioni di euro per l'anno 2012 e a decorrere dall'anno 2013 sarà di 330 milioni di euro.

In termini di cassa, considerando il meccanismo di saldo e acconto, gli effetti finanziari di recupero di gettito sono pari a 94,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 362 milioni di euro per l'anno 2013 e a 375,3 mln di euro per l'anno 2014.

Il Servizio Bilancio del Senato "rileva che le norme in esame intendono solo affinare uno strumento fiscale di quantificazione induttiva del reddito già esistente ed operante nel sistema fiscale."

Ciò posto, osserva che “ai fini della stima delle nuove disposizioni si sarebbero potuti considerare i dati di consuntivo relativi all'applicazione delle disposizioni già vigenti in tema di studi di settore, con riferimento principalmente alla quantificazione del maggior numero di contribuenti che sono stati indotti a dichiarare i ricavi in modo più veritiero, nonché al relativo maggior valore dichiarato a titolo di base imponibile media.”

A parere del Servizio Bilancio del Senato suscita perplessità la scelta di considerare precisamente identica nel valore la maggiore base imponibile media recuperabile nelle due diverse casistiche, che vedono da una parte i contribuenti che hanno omesso di presentare i modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dall'altra coloro che hanno raggiunto artificialmente la congruità a seguito di infedele compilazione della modulistica.

Infatti, per questi ultimi la maggiore base imponibile sarà verosimilmente inferiore rispetto a quella dichiarata da coloro che non hanno mai presentato i modelli per l'applicazione degli studi di settore.

Il Servizio Bilancio del Senato conclude osservando che “questa considerazione potrebbe pertanto inficiare le quantificazioni presentate in relazione tecnica, sia con riferimento agli effetti di gettito per l'anno 2012 sia con riferimento agli effetti di gettito per gli anni successivi al 2013; anzi, con riferimento a questi ultimi si sottolinea che se la norma avrà gli esiti sperati ci si dovrebbe attendere una diminuzione del maggior gettito negli anni futuri proprio per effetto della deterrenza che si vuol attribuire alle disposizioni in parola.”

Al riguardo, preliminarmente, si fa rilevare che l'inciso “non tiene conto degli effetti finanziari in termini di recupero di gettito a titolo di IRAP, addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali, pur quantificandoli in circa 70 mln di euro” non si ritiene corretto.

Infatti, 70 milioni di euro sono le maggiori entrate che, cautelativamente, si ritiene comporti l'approvazione delle nuove norme per i soggetti che, pur essendo obbligati, non presentano lo studio di settore. Esso rappresenta l'effetto totale sulle diverse imposte e contributi e, precisamente: ai fini IVA (30,375 milioni), ai fini imposte dirette (40,5 milioni), IRAP (non quantificato), addizionali (non quantificato) e contributi (non quantificato).

Circa l'osservazione formulata dal Servizio Bilancio del Senato il quale ritiene che ai fini della stima delle nuove disposizioni si sarebbero potuti considerare i dati di consuntivo relativi all'applicazione delle disposizioni già vigenti in tema di studi di settore, con riferimento principalmente alla quantificazione del maggior numero di contribuenti che sono stati indotti a dichiarare i ricavi in modo più veritiero, nonché al relativo maggior valore dichiarato a titolo di base imponibile media", si fa rilevare che sono stati analizzati i dati dichiarati.

In particolare, per i soggetti che non presentano, pur essendo obbligati a farlo, il modello degli studi di settore, si evidenzia che si è partiti da una platea di soggetti (annualità 2009) che presenta gli studi pari a 3.545.000 unità, a fronte di più di 5.500.000 partite IVA "attive".

Escludendo i soggetti economici che esercitano attività agricole o attività per le quali non sono stati approvati gli studi di settore o che dichiarano ricavi/compensi di importo tale da rendere non applicabili gli studi, ecc., si è ritenuto che almeno 4.500.000 soggetti dovrebbero essere interessati all'applicazione degli studi, a fronte di circa 3.500.000 che effettivamente presentano il modello.

Prudenzialmente si è ritenuto che il 10% di tali soggetti (450.000) sia effettivamente obbligato ad applicare gli studi. In altre parole, si è ritenuto che almeno 550.000 soggetti che allo stato non presentano il modello siano comunque esclusi a diverso titolo.

Inoltre, sempre prudenzialmente, si è ritenuto che solo il 30% dei soggetti comunque obbligati modifichi il proprio comportamento in fase dichiarativa.

Al riguardo, non si è ipotizzato che tali soggetti diventino congrui o si adeguino alle risultanze degli studi di settore, ma solo che dichiarino maggior base imponibile media di circa 3.000 euro. Infatti, si è ritenuto alla luce delle attività nel tempo effettuate e dei dati dichiarati dal complesso dei contribuenti, che la sola presentazione del modello, permettendo all'Amministrazione di avere informazioni fondamentali per l'analisi del rischio, la selezione ed il controllo, induca a comportamenti dichiarativi più virtuosi.

L'importo di 3.000 euro è stato individuato in modo estremamente cautelativo, atteso che dovrebbe comportare il versamento di maggiori imposte dirette ed IVA pari a solo 1.050 euro (600 euro per le imposte dirette e 450 euro per l'IVA).